



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO "RITA LEVI-MONTALCINI"

Via Pusterla, 1 - 25049 Iseo (Bs) C.F. 80052640176

www.iciseo.edu.it e-mail: BSIC80300R@ISTRUZIONE.IT e-mail: BSIC80300R@PEC.ISTRUZIONE.IT ☎ 030/980235

Al personale docente
Al Personale ATA
Alle famiglie
Al Consiglio d'Istituto
Al Direttore SGA
Al Sito Web

OGGETTO: Regolamento sull'uso dell'Intelligenza Artificiale e documenti collegati

Il 2 febbraio 2025 è entrata in vigore la prima parte del Regolamento UE2024/1689 <https://digitalstrategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai> di diretto interesse per le scuole risulta essere l'art. 4 *"I fornitori e i «deployer» dei sistemi di IA adottano misure per garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, istruzione e formazione, nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati. [...] La nozione di «deployer» di cui al presente regolamento dovrebbe essere interpretata come qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi un'autorità pubblica, un'agenzia o altro organismo, che utilizza un sistema di IA sotto la sua autorità, salvo nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale. A seconda del tipo di sistema di IA, l'uso del sistema può interessare persone diverse dal deployer."*

Titolo I - Utilizzo di strumenti di IA

Art. 1 - Obiettivi

Le disposizioni di questo titolo hanno lo scopo di regolamentare l'utilizzo degli strumenti di IA, come definiti nell'art. 2, da parte del personale della scuola e degli studenti e nel rispetto del Regolamento UE 2024/1689, allo scopo di promuoverne un utilizzo consapevole, etico e responsabile all'interno della nostra comunità scolastica.

Art 2 - Definizioni

Ai fini del presente titolo si intende per:

- a) Intelligenza artificiale (IA o AI): un sistema di machine learning progettato per operare con vari livelli di autonomia che può, per obiettivi espliciti o impliciti, generare risultati come previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano ambienti fisici o virtuali.
- b) agente (agent): un sistema intelligente autonomo che esegue compiti specifici senza l'intervento umano in ambiente virtuale o fisico.
- c) strumenti di IA: programmi, agent, sistemi informatici messi a disposizione da fornitori esterni o sviluppati all'interno della scuola che rientrano nelle definizioni di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.

Art. 3 - Uso di strumenti di IA da parte dei docenti

1. L'uso degli strumenti di IA da parte dei docenti deve rispettare le normative vigenti e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy.
2. L'utilizzo degli strumenti di IA deve tenere conto dei limiti contrattuali relativi all'età degli studenti, stabiliti dai fornitori di IA e dalle norme vigenti.
3. La scelta di strumenti di IA deve essere coerente con le previsioni del PTOF in merito all'adozione dei materiali didattici, l'introduzione di strumenti di IA deve essere funzionale al raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici della scuola, integrandosi con il percorso di apprendimento degli studenti.
4. L'uso di strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi per gli studenti e le famiglie salvo che non siano approvati secondo procedure condivise.

Art. 4 - Uso di strumenti di IA per attività istituzionali

1. L'uso di strumenti di IA per attività istituzionali e di produzione di atti e documenti deve rispettare le norme in vigore e le disposizioni della scuola a tutela della privacy, della sicurezza dei dati e della struttura informatica.
2. La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l'utilizzo di strumenti di IA resta in capo alla persona fisica che ha utilizzato l'IA per crearli.
3. La responsabilità circa le decisioni resta in capo alle persone fisiche anche nel caso in cui queste si siano avvalse del supporto di strumenti di IA per la loro adozione.

Art. 5 - Uso di strumenti di IA da parte degli studenti.

1. L'uso diretto degli strumenti di IA da parte degli studenti deve rispettare i limiti di età previsti contrattualmente dai fornitori degli strumenti stessi.
2. Gli studenti, nell'uso degli strumenti di IA, devono rispettare le norme in vigore e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy, la sicurezza dei dati e del sistema informatico della scuola anche nell'uso al di fuori di essa.
3. La produzione di materiali a fini didattici con l'uso dell'IA deve essere dichiarata esplicitamente con le modalità concordate con l'insegnante. Lo studente rimane responsabile, anche sul piano disciplinare, dei materiali da lui prodotti con gli strumenti di IA. È proibito il plagio, la presentazione di contenuti generati dall'IA come propri, l'uso dell'IA per scopi illeciti o dannosi o per generare e diffondere notizie, immagini e video falsi.

Art. 6 – Sanzioni

Le sanzioni devono rappresentare uno strumento educativo e non repressivo. Esse saranno proporzionate alla gravità della violazione e che siano applicate in modo equo e trasparente. Potranno essere verbali, come richiami scritti, sospensioni da una o più lezioni oppure prevedere una perdita di privilegi, come l'esclusione da attività extracurricolari. La scelta della sanzione dipenderà da diversi fattori: gravità e frequenza della violazione, ma anche dall'atteggiamento dello studente. In ogni caso si cercherà di aiutare lo studente a comprendere le ragioni della sanzione e a trovare le strategie per evitare di ripetere lo stesso errore.

*La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Chiara Emilguerri*